Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 6 settembre 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. 500.

Erezione in ente morale della fondazione « Sandro Cabassi », con sede nel comune di Carpi.

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Sandro Cabassi », con sede nel comune di Carpi, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 2. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 501.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Lorenzo, nel comune di Borzonasca, con quella di S. Maria della neve, nel comune di Mezzanego.

N. 501. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 15 luglio 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Lorenzo, in località Levaggi del comune di Borzanasca (Genova), e di S. Maria della neve, in località Borgonovo Ligure del comune di Mezzanego (Genova).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 7. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. 502.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, nel comune di Marino.

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albano Laziale in data 1° giugno 1968, integrato con decreto di pari data e con tre dichiarazioni rispettivamente del 1° giugno 1968, 17 novembre 1969 e 22 marzo 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in località Casabianca della frazione Ciampino del comune di Marino (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 4. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. 503.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità — consistente in immobili (appartamento con orto ed un negozio) siti in Milano, via Graziano Imperatore n. 43, del valore presunto di L. 15.000.000, come si rileva da perizia giurata del geom. Dino Casiraghi, gravati di usufrutto in favore del marito e della sorella della *de cuius* — disposta dalla signora Natalina Pizzi in Villani, con testamento olografo del 10 novembre 1966 pubblicato con verbale a rogito del dottor Virgilio Neri, notaio in Milano, in data 11 marzo 1969 (n. 28914 di repertorio, n. 6220 di raccolta), registrato a Milano il 22 marzo 1969 al n. 5219 - Serie G.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 1. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1971.

Sostituzione di alcuni componenti la commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto l'art. 284-*bis* inserito nel testo unico per la finanza locale con l'art. 2 del regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 305, concernente la ricostituzione, per il quadriennio 1969-1972, della commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, perchè dimissionari, dei signori Albanese dott. Carmelo, presidente di sezione di Corte di cassazione; Bernardinetti dott. Benedetto, consigliere di Stato; Massimino dott. Francesco, ispettore generale del Ministero delle finanze; Tomasone dott. Guido, direttore generale del Ministero delle finanze, membri della suddetta commissione; Pianese dott. Luigi, direttore generale della amministrazione civile del Ministero dell'interno e Perfetti dott. Alvaro, direttore generale del Ministero delle finanze, entrambi membri delle sezioni speciali costituite ai sensi del citato art. 284-*bis* in seno alla stessa commissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Domenico Leone, consigliere di Corte di cassazione, il dott. Giovanni Paleologo, consigliere di Stato, il dott. Giuseppe Pannone, ispettore generale del Ministero delle finanze ed il dott. Mario Giardinieri, direttore di divisione del Ministero delle finanze, sono nominati membri della commissione centrale per le imposte, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Carmelo Albanese, del dott. Benedetto Bernardinetti, del dottor Francesco Massimino e del dott. Guido Tomasone.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Caso, direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e l'avvocato Aristide Salvatori, vice avvocato generale dello Stato a riposo, sono nominati membri delle sezioni speciali costituite ai sensi dell'art. 284-*bis* di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Luigi Pianese il primo e del dott. Alvaro Perfetti, il secondo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1971
Registro n. 62 *Finanze, foglio n.* 31

(10463)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972.

Sostituzione di due componenti la commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto l'art. 284-*bis* inserito nel testo unico per la finanza locale con l'art. 2 del regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 305, concernente la ricostituzione per il quadriennio 1969-1972, della commissione centrale per le imposte;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1971, registro n. 62 Finanze, foglio n. 31, con il quale il dott. Mario Giardinieri, direttore di divisione del Ministero delle finanze e l'avv. Aristide Salvatori, vice avvocato generale dello Stato a riposo, sono stati nominati membri, rispettivamente, della suddetta commissione e della sezione speciale costituita ai sensi del citato art. 284-*bis* in seno alla stessa commissione, in sostituzione del dottor Guido Tomasone il primo e del dott. Alvaro Perfetti, il secondo;

Considerato che in sostituzione del dott. Perfetti doveva essere nominato, giusta il disposto dell'art. 284-*bis*, un funzionario appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alle opportune variazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Aristide Salvatori, vice avvocato generale dello Stato a riposo, deve intendersi nominato membro della commissione centrale per le imposte, in sostituzione del dott. Guido Tomasone.

Art. 2.

Il dott. Mario Giardinieri, direttore di divisione del Ministero delle finanze, deve intendersi nominato membro della sezione speciale costituita ai sensi dell'articolo 284-*bis* di cui alle premesse, in sostituzione del dottor Alvaro Perfetti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1972
Registro n. 41 *Finanze, foglio n.* 193

(10464)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972.

Sostituzione di un componente la commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo. registro n. 8 Finanze, foglio n. 305, con il quale è stata ricostituita, per il quadriennio 1969-1972, la commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, perchè trasferito ad altra sede, dell'avv. Lorenzo Barsi, sostituto avvocato generale dello Stato, membro della predetta commissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Ludovico Galleani d'Agliano, sostituto avvocato generale dello Stato, è nominato membro della commissione centrale per le imposte, in sostituzione dell'avvocato Lorenzo Barsi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1972
Registro n. 41 *Finanze, foglio n.* 194

(10465)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.

Sostituzione di due membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 317, in data 10 marzo 1970; con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata ricostituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria;

Vista la nota n. 10872 del 16 maggio 1972 con la quale il prefetto di Catanzaro ha designato quale membro della citata commissione regionale il dott. Giuseppe D'Agostino, in sostituzione del vice prefetto dott. Michele Di Sieno, destinato ad altra sede;

Vista la nota n. 2271 del 26 gennaio 1972 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro ha comunicato che la C.I.S.L. ha designato quale proprio rappresentante il sig. Salvatore Campo in sostituzione del sig. Antonio Giulio Galati, dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Giuseppe D'Agostino, vice prefetto, designato dal prefetto di Catanzaro, ed il sig. Salvatore Campo, rappresentante degli assegnatari designato dalla C.I.S.L., sono nominati membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria, in sostituzione rispettivamente del dottor Michele Di Sieno, trasferito ad altra sede, e del sig. Antonio Giulio Galati, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro: GULLOTTI

(10419)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1972.

Sostituzione del membro effettivo, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1971 con cui è stato nominato il collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna;

Vista la nota n. 0009068 del 14 aprile 1972, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha rimesso copia della lettera di dimissioni del sig. Gaetano Ma-

rabini dalla carica di sindaco effettivo, in rappresentanza della categoria dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio presso la Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna;

Vista la designazione del sig. Luigi Garotti, in sostituzione del dimissionario, da parte dell'assemblea dei delegati della suddetta Cassa mutua provinciale, quale si desume dal verbale delle operazioni elettorali svoltesi il 26 marzo 1972 e trasmesso dalla Federazione nazionale precitata con nota n. 0009068 del 14 aprile 1972;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna;

Decreta:

Il sig. Luigi Garotti è nominato membro effettivo, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna, in sostituzione del sig. Gaetano Marabini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1972

Il Ministro: Coppo

(10466)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1972.

Determinazione di zona a prevalente industria tessile nel territorio dei comuni in provincia di Treviso e Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;

Vista la nota n. 6495 del 7 aprile 1972 con la quale la Regione veneta ha formulato proposte in merito alla determinazione delle zone a prevalente industria tessile;

Considerato che nel territorio comprendente i comuni sottoindicati sussistono condizioni di depressione economica;

Accertato il requisito della contiguità territoriale di cui alla direttiva CIPE n. 1 del 29 febbraio 1972;

Accertato — ai sensi della direttiva CIPE n. 2 del 29 febbraio 1972 — la rilevanza dell'industria tessile sia rispetto alle attività industriali locali sia nel quadro generale dell'economia della zona;

Accertato altresì — ai sensi della direttiva CIPE n. 5 del 29 febbraio 1972 — la particolare gravità della situazione economica locale per la presenza di una rilevante disoccupazione conseguente a recente cessazione di aziende tessili;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta zona a prevalente industria tessile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, il territorio compreso nei seguenti comuni:

Provincia di Treviso:

Altivole Caerano San Marco Castelfranco Veneto - Castello di Godego Fonte Loria Riese Pio X San Zenone degli Ezzelini Vedelago.

Provincia di Vicenza:

Mussolente.

Art. 2.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro quattro mesi dalla data del presente decreto.

I piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per l'esercizio di attività diverse da quelle tessili devono essere presentati entro un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Ferri

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Coppo

(10503)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1972.

Determinazione di zona a prevalente industria tessile nel territorio dei comuni in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;

Vista la nota n. 12921 del 27 luglio 1972 con la quale la regione Piemonte ha formulato proposte in merito alla determinazione delle zone a prevalente industria tessile;

Considerato che nel territorio comprendente i comuni sottoindicati sussistono condizioni di depressione economica;

Accertato il requisito della contiguità territoriale di cui alla direttiva CIPE n. 1 del 29 febbraio 1972;

Accertato — ai sensi della direttiva CIPE n. 2 del 29 febbraio 1972 — la rilevanza dell'industria tessile sia rispetto alle attività industriali locali sia nel quadro generale dell'economia della zona;

Accertato altresì — ai sensi della direttiva CIPE n. 5 del 29 febbraio 1972 — la particolare gravità della situazione economica locale per la presenza di una rilevante disoccupazione conseguente a recente cessazione di aziende tessili;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta zona a prevalente industria tessile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, il territorio compreso nei seguenti comuni:

Provincia di Torino:

Bibiana - Bricherasio - Campiglione Fenile Garzigliana Inverso Pinasca Luserna San Giovanni Lusernetta Perosa Argentina Pomaretto Rorà San Germano Chisone San Secondo di Pinerolo Torre Pellice.

Art. 2.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro quattro mesi dalla data del presente decreto.

I piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per lo esercizio di attività diverse da quelle tessili devono essere presentati entro un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

(10501)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970 n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Campania;

Vista la nota n. 08666 del 28 giugno 1972 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, con cui è stato comunicato che il dott. Angelo Giovanni Mazzarino è stato trasferito ad altro ufficio e che l'incarico di vice direttore del suddetto ufficio regionale del lavoro di Napoli è stato conferito al dottor Antonio Bandino;

Decreta:

Il dott. Antonio Bandino è nominato membro destinato a sostituire il presidente in caso di assenza in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, in sostituzione del dott. Angelo Giovanni Nazzarino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1972

Il Ministro: COPPO

(10526)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno emerso dal lago Trasimeno in comune di Magione

Con decreto 13 giugno 1972, n. 651, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno emerso dal lago Trasimeno in comune di Magione (Perugia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, particella 317, di mq. 45, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato in scala 1:1000, con allegata relazione tecnico-estimativa 17 febbraio 1971, dell'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(10469)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del canale Naviglio in comune di Bomporto

Con decreto 13 giugno 1972, n. 652, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in sinistra del canale Naviglio in comune di Bomporto (Modena), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 46, mappali 1051 (mq. 198) e 2968 parte (mq. 42), di complessivi mq. 240, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 settembre 1971, dall'ufficio tecnico erariale di Modena; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10470)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Errata corrige

La data del decreto ministeriale 3 luglio 1972: «Determinazione di zona a prevalente industria tessile nel territorio di comuni in provincia di Modena e di Reggio Emilia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 24 agosto 1972, sia nel sommario che nel testo del giornale, intendesi rettificata in «31 luglio 1972».

(10443)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1972, registro n. 36, foglio n. 359, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto in data 15 luglio 1970 dalla signorina Maddalena Angelucci, già copista presso la conservatoria dei RR. II. di Perugia, avverso il provvedimento 20 giugno 1970, n. 346118, del Ministro per le Finanze, con il quale è stata respinta la domanda di inquadramento nella terza categoria del personale non di ruolo previsto dall'art. 5 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

(10548)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1972, registro n. 36, foglio n. 367, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto in data 15 luglio 1970 dalla signorina Maria Rita Mazziotti, già copista presso la conservatoria dei RR. II. di Perugia, avverso il provvedimento 20 giugno 1970, n. 346163, del Ministro per le finanze, con il quale è stata respinta la domanda in inquadramento nella terza categoria del personale non di ruolo previsto dall'art. 5 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

(10549)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 25 settembre 1971 al 31 ottobre 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti C.E.E. nn. 2058/71, 2085/71 e 2210/71.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 25-9-1971 al 30-9-1971	Dall'1-10-1971 al 15-10-1971	Dal 16-10-1971 al 31-10-1971
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati (*a*):			
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale a 21 %:			
	05	a. crema di latte	13.394	12.644	12.256
	09	b. altri	13.394	12.644	12.256
	10	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	28.331	26.744	25.931
	12	III. superiore a 45 %	43.788	41 331	40.075
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):			
		A. senza aggiunta di zuccheri:			
	01	I. Siero di latte	2.188	1.563	1.563
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	3.750	3.750	3.750
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	35.250	35.250	33.313
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	36.500	36.500	34.563
	18	4. superiore a 29 %	64.000	64.000	62.063
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	zero	zero	zero
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	31 500	31 500	29.563
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	32.750	32.750	30.813
	36	4. superiore a 29 %	60.250	60.250	58.313
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:			
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	10.206	10.206	10.206
	42	2. altri	13.781	13.781	13.781
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	28.331	26.744	25.931
	50	2. superiore a 45 %	43.788	41 331	40.075
		B. con aggiunta di zuccheri:			
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):			
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125	18.125	18.125
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625	20.625	20.625
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500	22.500	22.500
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750	23.750	23.750
		b. altri (*e*):			
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	zero per kg (*f*)	zero per kg (*f*)	zero per kg (*f*)
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	315 per kg (*f*)	315 per kg (*f*)	296 per kg (*f*)
	76	cc. superiore a 27 %	603 per kg (*f*)	603 per kg (*f*)	583 per kg (*f*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 25-9-1971 al 30-9-1971	Dall'1-10-1971 al 15-10-1971	Dal 16-10-1971 al 31-10-1971
04.02 (*segue*)		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	zero per kg (*g*)	zero per kg (*g*)	zero per kg (*g*)
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	315 per kg (*g*)	315 per kg (*g*)	296 per kg (*g*)
	86	cc. superiore a 27 %	603 per kg (*g*)	603 per kg (*g*)	583 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.406	18.406	18.406
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):			
	93	1. inferiore o uguale a 45 %	283 per kg (*g*)	267 per kg (*g*)	259 per kg (*g*)
	96	2. superiore a 45 %	438 per kg (*g*)	413 per kg (*g*)	401 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):			
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	51.513	48.625	47.144
	08	B. altro	62.844	59.325	57.513
04.04		Formaggi e latticini (*a*):			
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:			
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):			
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:			
		1. uguale o superiore a 130,40 u.c. ed inferiore a 150,15 u.c.:			
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 150,15 u.c.:			
	107	aa. Bergkäse	42.406	42.406	42.406
	111	bb. altri	42.406(*m*)	42.406(*m*)	42.406(*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:			
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:			
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 150,40 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:			
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:			
	121	alfa. Bergkäse	42.406	42.406	42.406
	124	beta. altri	42.406(*m*)	42.406(*m*)	42.406(*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg di peso netto:			
	127	aa. Bergkäse	42.406	42.406	42.406
	131	bb. altri	42.406(*m*)	42.406(*m*)	42.406(*m*)
	134	II. altri	42.406	42.406	42.406
	137	B. formaggi di Claris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	24.688 (*p*)	24.688 (*p*)	24.688 (*p*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 25-9-1971 al 30-9-1971	Dall'1-10-1971 al 15-10-1971	Dal 16-10-1971 al 31-10-1971
04.04 (*segue*)		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
	141	I. Gorgonzola	25.888	25.888	25.888
	144	II. altri	25.888	25.888	25.888
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):			
	147	a. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750	18.750
	151	b. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375	19.375	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	157	1. inferiore o uguale a 48 %	36.350	36.206	35.838
	161	2. superiore a 48 %	39.256	38.563	37.988
	164	b. superiore a 36 %	89.256	88.563	87.988
		E. altri:			
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
		a. inferiore o uguale a 47 %:			
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	24.688	24.688	24.688
	167	2. Pecorino	24.688	24.688	24.688
	169	3. altri	24.688	24.688	24.688
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:			
	171	1. Cheddar, Chester	39.281	32.638	31.225
		2. *Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di* materie grasse, nella materia secca (*s*):			
	172	aa. inferiore o uguale a 48 %	34.406 (*t*)	34.406 (*t*)	34.038 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	34.406 (*u*)	34.406 (*u*)	34.038 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	34.406 (*v*)	34.406 (*v*)	34.038 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	34.406 (*v*)	34.406 (*v*)	34.038 (*v*)
		5. altri:			
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.406	34.406	34.038
	182	bb. non nominati	34.406	34.406	34.038
		c. superiore a 72 % :			
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:			
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	25.806	25.806	25.531
	185	bb. altri	25.806	25.806	25.531
	187	2. altri	84.406	84.406	84.038
		II. non nominati:			
		a. grattugiati o in polvere:			
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	24.688	24.688	24.688
	190	2. Pecorino	24.688	24.688	24.688
	191	3. altri	24.688	24.688	24.688

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 25-9-1971 al 30-9-1971	Dall'1-10-1971 al 15-10-1971	Dal 16-10-1971 al 31-10-1971
04.04 (*segue*)		b. altri:			
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.406	84.406	84.038
	197	2. non nominati	84.406	84.406	84.038
17.02		Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):			
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:			
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:			
	01	I. lattosio	10.213	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;

B. Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);

C. Lire 4.718,75 per il periodo dal 25 settembre 1971 al 30 settembre 1971; Lire 5.006,25 per il periodo dall'1 ottobre 1971 al 31 ottobre 1971.

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A. L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;

B. Lire 4.718,75 per il periodo dal 25 settembre 1971 al 30 settembre 1971; Lire 5.006,25 per il periodo dall'1 ottobre 1971 al 31 ottobre 1971.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
   — almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
   oppure:
   — una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 35,90 u.c. (pari a lire 22.437,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 55,90 u.c. (pari a lire 34.937,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. (pari a lire 28.687,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania.

(10275)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 6 luglio 1972 al 31 luglio 1972, a norma dei Regolamenti (CEE) nn. 1428/72 e 1545/72, alla esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	7,00
	II. Zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi	6,67 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(10387)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1972 il comune di Gonzaga (provincia di Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.451.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10532)

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1972 il comune di Fabbriche di Vallico (provincia di Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.795.683 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10533)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10550)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Maurizio Petrolati, nato a Fano il 25 settembre 1940, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 6 giugno 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(10431)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) *Elenco n.* 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 Mod. 243 D.P. — Data: 24 aprile 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza. — Intestazione: Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno, sede di Vicenza — Titoli del debito pubblico: Nominativi: 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2787 Mod. 25/A D.P. — Data: 27 giugno 1972 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico: Intestazione: De Santis Romolo, nato a Castel S. Angelo il 12 ottobre 1907 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3 — Capitale L. 15.000.

Roma, addì 28 agosto 1972

(10513)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 4 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,25	581,25	581,05	581,25	581,20	581,25	581,20	581,25	581,25	581,20
Dollaro canadese	591,15	591,15	591,30	591,15	591,15	591,20	591,10	591,15	591,15	591,10
Franco svizzero	153,845	153,845	153,80	153,845	153,85	153,80	153,8375	153,845	153,84	153,85
Corona danese	84,24	84,24	84,28	84,24	84,20	84,24	84,23	84,24	84,24	84,24
Corona norvegese	88,76	88,76	88,85	88,76	88,90	88,75	88,74	88,76	88,76	88,76
Corona svedese	123 —	123 —	122,90	123	123	123 —	122,995	123 —	123 —	123 —
Fiorino olandese	180,17	180,17	180,25	180,17	180 —	180,18	180,17	180,17	180,17	180,15
Franco belga	13,232	13,232	13,24	13,232	13,23	13,24	13,2340	13,232	13,23	13,22
Franco francese	116,205	116,205	116,24	116,205	116,15	116,20	116,19	116,205	116,20	116,20
Lira sterlina	1423,45	1423,45	1423,25	1423,45	1423 —	1423,40	1423,25	1423,45	1423,45	1423,45
Marco germanico	182,32	182,32	182,40	182,32	182,20	182,30	182,30	182,32	182,32	182,30
Scellino austriaco	25,255	25,255	25,25	25,255	25,24	25,25	25,2465	25,255	25,25	25,25
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,69	21,70	21,72	21,70	21,695	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,1595	9,1595	9,1575	9,1595	9,14	9,15	9,1590	9,1595	9,15	9,15
Yen giapponese	1,935	1,935	1,9350	1,935	1,93	1,93	1,9314	1,935	1,93	1,93

Media dei titoli del 4 settembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
» 5 % (Ricostruzione)	92,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,275
» 5 % (Città di Trieste)	92,70
» 5 % (Beni esteri)	92,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,50
» 5,50 % » » 1968-83	95,90
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	99,65
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,225
Dollaro canadese	591,125
Franco svizzero	153,841
Corona danese	84,235
Corona norvegese	88,75
Corona svedese	122,997
Fiorino olandese	180,17
Franco belga	13,233
Franco francese	116,197
Lira sterlina	1423,35
Marco germanico	182,31
Scellino austriaco	25,251
Escudo portoghese	21,697
Peseta spagnola	9,159
Yen giapponese	1,933

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi, in liquidazione coatta, e nomina di un membro del comitato di sorveglianza della stessa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 settembre 1965, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), ed ha posto la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del citato regio decreto-legge;

Visto il proprio provvedimento in pari data con il quale il rag. Giuseppe Merlo è stato nominato commissario liquidatore e i signori avv. Francesco Casale, rag. Ernesto Brambati e avv. Luigi Negri sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della predetta banca;

Considerato che il rag. Giuseppe Merlo è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

1) il rag. Ernesto Brambati è nominato commissario liquidatore della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), in liquidazione coatta;

2) il prof. Aldo Parea è nominato membro del comitato di sorveglianza in sostituzione del predetto rag. Brambati.

Ad essi spettano i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1972

Il governatore: CARLI

(10422)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 3, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo commissari;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1972, registro n. 9 Difesa, foglio n. 197, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo commissari indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1. De Rosa dott. Vincenzo, nato il 12 ottobre 1948 — punti 33,100
2. Dellino dott. Michele nato il 5 luglio 1948 — » 31,700
3. Pelella dott. Salvatore, nato il 24 dicembre 1944 — » 29,850
4. Millul dott. Arturo, nato il 6 febbraio 1947 — » 27,950
5. Lacaprara s. ten. amm.ne cpl. dott. Angelo, nato il 24 maggio 1947 — » 27,855
6. Fiorito dott. Gennaro, nato il 15 ottobre 1946 — » 27,800
7. Greco dott. Luigi, nato il 31 luglio 1943 — » 27,600
8. Salbitani dott. Francesco Paolo, nato il 23 novembre 1940 — » 27,400
9. Simonelli dott. Felice, nato il 6 novembre 1944 — » 27,100
10. Puglisi dott. Gaetano Massimo, nato il 4 novembre 1946 — » 26,250

Art. 2.

Nell'ordine sopra indicato, tutti i candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 34

(10551)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 2969 e 2970 in data 5 luglio 1972 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e la assegnazione delle sedi di vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1968;

Visto che a seguito di mancata accettazione di altri candidati vincitori delle condotte mediche dei comuni di Castelpetroso e Lucito, occorre provvedere ad altre assegnazioni;

Viste le domande di partecipazione dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi;

Considerato che i concorrenti dott. Forte Salvatore e dottor Leggieri Mario, all'uopo interpellati hanno dichiarato di accettare rispettivamente la condotta medica di Castelpetroso e quella di Lucito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Forte Salvatore: Castelpetroso;
2) Leggieri Mario: Lucito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 29 agosto 1972

Il medico provinciale: SABATINI

(10552)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 360 del 6 aprile 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario di 3ª classe vacante presso il comune di Bari;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice dell'anzidetto concorso;

Visto l'art. 62 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del medico provinciale di Bari, della prefettura di Bari e dell'ordine dei veterinari di Bari;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Bellè rag. Max, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Capociuchi dott. Angelo, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Cellie dott. Egidio, direttore di sezione della prefettura di Bari;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, docente di ruolo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Romanelli prof. dott. Valentino, docente di ruolo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia;

Quaranta dott. Nicola, veterinario comunale del comune di Bari.

Segretario:

Ambrosi dott. Mario, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune di Bari.

Bari, addì 24 agosto 1972

Il veterinario provinciale: NITTI

(10437)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1972, n. 5.

Determinazione delle indennità spettanti ai consiglieri regionali della Campania, ai componenti della Giunta e degli uffici consiliari in relazione alle funzioni esercitate, in attuazione dell'art. 20, n. 21, dello statuto regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 10 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità dei Consiglieri regionali

Ai consiglieri regionali competono:

a) una indennità di carica in ragione di lire 350.000 mensili;

b) un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, determinato forfettariamente in ragione di lire 250.000 mensili.

La corresponsione, sia dell'indennità di carica che del rimborso spese, decorre dalla data della proclamazione e cessa sotto la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione antecedente, la corresponsione ha luogo fino alla data di cessazione.

Art. 2.

Indennità per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

Ai consiglieri che siano eletti a far parte dell'Ufficio di presidenza competono, a partire dalla data di elezione e fino a quella di cessazione dalle funzionali:

a) una indennità aggiuntiva di funzioni nella misura di lire 225.000 per il Presidente, di lire 200.000 per i vice Presidenti, di lire 100.000 mensili per i segretari ed i questori;

b) una maggiorazione del rimborso, di cui alla lettera b) dell'art. 1, per spese di rappresentanza, in ragione di lire 300.000 mensili per il Presidente, di lire 150.000 mensili per i vice presidenti e di lire 100.000 per i segretari ed i questori.

Art. 3.

Indennità per la partecipazione alle Commissioni Permanenti

Ai consiglieri che siano eletti Presidenti o vice Presidenti delle commissioni consiliari permanenti competono, a partire dalla data di elezione e fino a quando non cessino dalle anzidette cariche:

a) una indennità aggiuntiva di funzioni nella misura di lire 200.000 mensili per i Presidenti di commissione e di lire 50.000 per i vice Presidenti;

b) una maggiorazione del rimborso di cui alla lettera b) dell'art. 1, per spese di rappresentanza, in ragione di lire 150.000 mensili per i Presidenti di commissione.

Agli altri consiglieri, ivi compresi i vice Presidenti che facciano parte delle commissioni consiliari permanenti, compete una maggiorazione del rimborso spese di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, in ragione:

1) di lire 50.000 mensili per i residenti nel capoluogo della Regione o in altri comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo medesimo;

2) di lire 75.000 mensili per i residenti in comuni distanti dal capoluogo della Regione fra i 15 e i 50 chilometri;

3) di lire 100.000 mensili per i residenti in comuni distanti oltre 50 chilometri dal capoluogo della Regione.

Art. 4.

Indennità per i componenti della Giunta

Ai consiglieri che siano eletti a far parte della Giunta regionale competono, a partire dalla data di elezione e fino a quella di cessazione dalle funzioni:

a) una indennità aggiuntiva di funzioni nella misura di lire 225.000 mensili per il Presidente della giunta e di lire 200.000 per gli Assessori;

b) una maggiorazione del rimborso di cui alla lettera *b)* del precedente art. 1, per spese di rappresentanza, in ragione di lire 300.000 mensili per il Presidente della giunta e di lire 150.000 mensili per gli Assessori.

Art. 5.

Divieto di cumulare le indennità di carica e di funzioni con quelle derivanti da particolari incarichi amministrativi

Le indennità di carica e di funzioni di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, alla lettera *a)* dell'art. 2, alla lettera *a)* dell'art. 3 ed alla lettera *a)* dell'art. 4 non sono cumulabili con ogni tipo di indennità od assegni derivanti da incarichi di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dallo Stato o comunque esercitati presso enti pubblici o diritto pubblico, presso società o aziende private concessionarie di pubblici servizi o comunque aventi rapporti di natura patrimoniale con lo Stato, la Regione, le provincie ed i comuni della Campania, nonchè presso società o consorzi a partecipazione statale.

I consiglieri regionali che ricoprono taluno degli incarichi anzidetti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità, le indennità o gli assegni percepiti per tale ragione, affinchè il loro ammontare sia detratto dalle indennità di funzioni e di carica richiamate dal comma precedente.

Art. 6.

Trattamento dei consiglieri che siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici

Ai consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici per i quali sia applicabile la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, spetta il trattamento di cui all'art. 3 di detta legge quando essi abbiano esercitato la facoltà di richiedere il collocamento in aspettativa.

Art. 7.

Decurtazione delle indennità per assenze ingiustificate

Sulle indennità di funzione e di carica stabilite con la presente legge è applicata una decurtazione di lire 10.000 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della giunta, dell'ufficio di Presidenza e delle commissioni permanenti.

Art. 8.

Diaria per missioni

Ai consiglieri regionali che, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta, si rechino in missione fuori del territorio regionale compete:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità di lire 45 al chilometro in caso di spostamento con autovettura propria;

b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore alle 12 ore, di lire 20.000, aumentata a lire 25.000 per i viaggi all'estero.

Art. 9.

Liquidazione delle competenze

Le somme determinate dalla presente legge a titolo di indennità di carica si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Alla liquidazione delle competenze previste dall'art. 2 nonchè del trattamento di missione per i componenti della giunta regionale provvede la giunta medesima.

Alla liquidazione delle altre competenze provvede l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel quadro della gestione separata prevista dall'art. 30 dello Statuto regionale e disciplinata dal regolamento consiliare.

Qualora taluno dei componenti della giunta versi in una delle condizioni disciplinate dagli articoli 5 e 6 della presente legge, si provvede, di intesa fra la giunta e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a regolare il coacervo delle indennità per applicare ad esso le disposizioni di cui agli anzidetti articoli.

Art. 10.

Disposizione transitoria

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge si provvede alla liquidazione delle competenze relative al periodo compreso fra la proclamazione degli eletti al Consiglio regionale in carica ed il termine del mese di calendario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quindi al conguaglio con gli acconti o le somme liquidate a titolo provvisorio in detto periodo, fatta eccezione per le commissioni regolamento, statuto, conferenza capi gruppo, indennità di missione ed ufficio di Presidenza.

A partire dal primo giorno del mese di calendario successivo alla entrata in vigore della presente legge la liquidazione delle competenze seguirà con l'osservanza di quanto stabilito con la medesima.

Art. 11.

Copertura finanziaria

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, ad eccezione di quelle di cui all'art. 4, lettere *a*) e *b*) ed a quelle per missioni dei componenti della giunta che sono imputati sulle spese di funzionamento della Giunta.

Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1970, 1971 si provvede mediante utilizzo dei residui accantonati e disponibili del bilanio provvisorio rispettivamente alla lettera *a*) cap. 2° ed alla lettera *b*) cap. 11 del 1971, nonchè rispettivamente nel cap. 1 del titolo 1 e sul cap. 2, rubrica 2 del titolo I del bilancio della Regione per il 1972 e seguenti.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 5 agosto 1972

MANCINO

(10438)

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1972, n. 6.
Funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 10 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli oneri per il funzionamento dei gruppi consiliari, previsti dall'art. 22 dello statuto si provvede, in conformità di quanto prescrive il successivo art. 30 dello statuto, ai sensi e nei modi disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

A ciascun gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.

L'allestimento e l'arredo delle sedi riservate ai gruppi consiliari sono curati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio, conformemente a quanto si provvede per gli uffici consiliari.

Art. 3.

Per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari è previsto un contributo fisso mensile rappresentato:

a) da una quota di lire 300.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza;

b) da una quota viariabile ragguagliata a lire 100.000 per ogni consigliere regionale iscritto al Gruppo.

A valere sull'anzidetto contributo i gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti ed a cura dei propri organi direttivi, agli oneri per il personale, per ogni altra forma di collaborazione cui intendessero fare ricorso in relazione alle proprie attività ed alle spese di funzionamento.

Art. 4.

Gli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consglio, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 30 dello Statuto.

Art. 5.

Alla copertura della spesa relativa agli anni 1970 e 1971 si provvede mediante l'utilizzo dei residui disponibili ed accantonati del bilancio provvisorio alla lettera *A* capitolo 2 del 1971 e sul capitolo 1 del titolo 1 del bilancio della Regione (spese di funzionamento del Consiglio regionale) per il 1972 e seguenti.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 5 agosto 1972

MANCINO

(10439)

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1972, n. 7.
Trattamento spettante ai presidenti, componenti e segretari del comitato o sezioni del comitato di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 10 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti del comitato o della sezione del comitato di controllo, per ogni giornata di seduta, spetta una indennità di presenza di lire 10.000 (diecimila).

Detta indennità è fissata in lire 15.000 (quindicimila) per il Presidente ed in lire 12.000 (dodicimila) per il vice presidente.

Art. 2.

Al segretario del comitato o della sezione del comitato di controllo, per ogni giornata di seduta, spetta una indennità di presenza di lire 6.000 (seimila).

Art. 3.

Ai presidenti ed ai componenti del comitato o delle sezioni del comitato di controllo, spetta il rimborso delle spese di viaggio in ragione di lire 45 per ogni chilometro.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione della presente legge nell'ammontare complessivo di lire 40 milioni, fa carico al capitolo 13 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1972 e seguenti.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 agosto 1972

MANCINO

(10440)

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1972, n. 8.

Disposizioni integrative alle norme sull'indennità consiliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 10 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare, a ciascun consigliere regionale spetta mensilmente la dotazione di un biglietto ferroviario valido per la percorrenza di tremila chilometri.

Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato inoltre a stipulare convenzioni con società autostradali allo scopo di dotare ciascun consigliere di documenti di libero percorso autostradale dietro versamento di una somma forfettaria. Tali documenti potranno essere usati dal solo consigliere intestatario o per autovetture in essi debitamente indicate.

Art. 2.

Fino a quando non sarà disciplinato con apposita legge regionale il sistema previdenziale in favore dei Consiglieri regionali, è autorizzata, nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la copertura assicurativa contro i rischi derivanti ai Consiglieri da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato. Alla stipula della conseguente polizza è autorizzato il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di Presidenza e previa licitazione tra le primarie imprese del settore.

Con le stesse modalità può essere autorizzata l'assistenza sanitaria a favore dei Consiglieri che non ne fruiscano in tutto o in parte, mediante convenzione con un Istituto previdenziale.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dalla data di proclamazione e cessano con la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento.

Per i Consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione antecedentemente, valgono fino alla data di cessazione.

Art. 4.

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi previsti dall'art. 30 dello statuto. Alla copertura della spesa per gli anni 1970 e 1971 si provvede mediante l'utilizzo dei residui disponibili ed accantonati del bilancio provvisorio alla lettera *A*, capitolo 2 del 1971 e sul capitolo 1 del titolo 1 del bilancio della Regione (spese di funzionamento del Consiglio regionale) per il 1972 e seguenti.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 agosto 1972

MANCINO

(10441)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.